

# STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

## V REPARTO AFFARI GENERALI

Ufficio Affari Generali

### SCHEDA

#### CRITERI DI CONCESSIONE DEL NASTRINO DI MERITO PER L'EMERGENZA COVID-19

1. Ha diritto alla concessione del nastrino esclusivamente il personale militare materialmente impiegato sul territorio nazionale per l'espletamento di attività operative e logistiche nell'ambito dell'emergenza sanitaria, a prescindere dal periodo prestato.  
Il nastrino di merito per l'emergenza Covid-19 viene conferito, a domanda, verificata la sussistenza dei criteri di concessione dai rispettivi Comandanti di Corpo, ai militari che:
  - hanno approntato ospedali militari da campo e aree triage, prendendo effettivamente parte alle azioni di trasporto e assemblaggio del materiale necessario;
  - in qualità di medici e personale sanitario, sono stati effettivamente impiegati nelle corsie degli ospedali militari, ospedali da campo, negli ospedali civili, nelle residenze sanitarie assistenziali ovvero che abbiano garantito l'attività di screening della popolazione effettuando tamponi e analisi cliniche;
  - quali equipaggi di volo e dei mezzi navali ovvero autisti/conducenti di automezzi, hanno provveduto al trasporto di ammalati, anche in bio-contenimento, dei feretri e dei materiali necessari per l'attuazione delle misure atte a contenere e fronteggiare l'emergenza;
  - hanno allestito le strutture alloggiative per periodi di quarantena;
  - hanno sanificato aree urbane ed edifici pubblici/aperti al pubblico, al fine di contenere i rischi connessi alla diffusione del COVID-19 e incrementare la salubrità ambientale;
  - hanno svolto attività di controllo del territorio per il rispetto delle misure adottate per l'attuazione delle ordinanze emesse dalle Autorità preposte, al fine di contenere il diffondersi dell'epidemia<sup>1</sup>;
  - hanno garantito sostegno alle famiglie e alle persone anziane, contribuendo anche alla raccolta e alla distribuzione di generi alimentari di prima necessità per la popolazione;
  - hanno partecipato alla produzione di dispositivi sanitari e di liquido disinfettante;
  - hanno svolto assistenza/sorveglianza sanitaria di cittadini sottoposti a quarantena;
  - hanno provveduto allo stoccaggio e alla distribuzione di materiali sanitari sul territorio nazionale;
  - sono stati impiegati nelle Sale/Centrali Operative per l'attività di coordinamento e indirizzamento degli interventi effettuati e correlati all'emergenza.
2. Fatte salve le casistiche sopra riportate, è escluso dalla concessione del nastrino tutto il personale appartenente ai superiori livelli ordinativi che abbia contribuito a concepire, organizzare e disporre gli interventi, il cui impegno sarà considerato nell'ambito dei criteri per la concessione di medaglia alle Bandiere.  
Con "i superiori livelli ordinativi" vanno intesi tutti i livelli ordinativi che, pur se preposti alle attività di comando, controllo e coordinamento dei militari direttamente impiegati sul territorio, non hanno avuto un ruolo diretto nelle attività di supporto alla popolazione.
3. Alle medesime condizioni sopra riportate, la concessione del nastrino è estesa al personale del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo Militare Volontario e del Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta.

---

<sup>1</sup> E' da ricomprendere anche il personale militare, interessato all'Operazione "Strade Sicure", a condizione che sia stato impiegato in specifici compiti di gestione dell'emergenza (esempio: controllo del territorio, cinturazione località urbane dichiarate "zone rosse").